

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N.79-42027/2010

**Oggetto:** **Progetto:** “Esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi”.  
**Proponente:** Ditta Russo di Guerra Raffaella  
**Comune:** Leinì (TO)  
**Procedura:** *Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*  
**Improcedibilità dell’istanza**

Il dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale

**Premesso che:**

- in data 04/08/2010 la Ditta Russo di Guerra Raffaella con sede legale in Leinì (TO) Via Lombardore n. 363, Partita IVA 09722980019, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 02/09/2010 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l’istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;
- in data 28/10/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

**Rilevato che:**

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Leinì in Via Lombardore n. 263 insistente sulle particelle catastali n. 357, 490 e 495 del Foglio VIII;
- è intenzione dell'azienda avviare in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. un'attività di reupero (R5) di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione;
- le tipologie di rifiuti per le quali s'intende chiedere l'iscizione sono individuate ai punti 7.1 del suballegato 1 dell'allegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- è dichiarata una capacità produttiva di circa 10.000 t/a ed una capacità di stoccaggio di circa 2.000 t;

**Considerato che:**

L'istruttoria ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l'area oggetto dell'intervento si colloca rispetto al vigente P.R.G.C. in Area "Iip2/1" definita "Area per insediamenti impropri:attività produttive ed artigianali di servizio in area agricola";
- con nota prot. n. 23235 del 28/10/2010 il Comune di Leinì ha specificato:"...sull'area in oggetto è ammessa esclusivamente attività di deposito di materiali inerti (es. ghiaia, sabbia e limitatamente per le necessità dell'impresa edile) con esclusione di depositi di rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e/o demolizioni di opere edilizie (macerie) e tantomeno di attività di trattamento dei medesimi";
- la nota del Comune si conclude evidenziando che :"*il parere dell'Amministrazione Comunale è negativo in quanto attività non conforme alle norme del vigente P.R.G.C.*";
- ai sensi dell'articolo 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97 (ora art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)*" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 220732/2001 del 20/12/2001, è presupposto essenziale all'esercizio la "*la sussistenza di compatibilità urbanistica del sito sede dell'impianto certificata dal comune interessato*";
- la valutazione urbanistica del Comune non può essere disgiunta dalla compatibilità ambientale dell'intervento in quanto nel merito effettua una valutazione di carattere territoriale che, a tutti gli effetti, deve essere considerata quale componente ambientale in una procedura di verifica di VIA; inoltre non è possibile considerare separatamente la valutazione ambientale da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso;
- sulla base di quanto sopra, l'intervento proposto non potrà essere autorizzato nel sito prescelto in quanto non compatibile con gli strumenti urbanistici del Comune di Leinì;

**Ritenuto pertanto** di non procedere ulteriormente all'espletamento della fase di verifica di Via ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98 e s.m.i. in mancanza di un requisito sostanziale ai fini dell'autorizzabilità del progetto.

**Visti:**

- la L.R. 40/98 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*;

- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- il Regolamento Provinciale del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97 (ora art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 220732/2001 del 20/12/2001;
- la Legge 241/90 ed smi “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

### **DETERMINA**

- **l'improcedibilità** dell'istanza presentata in data 04/08/2010 dalla Ditta Russo di Guerra Raffaella con sede legale in Leinì (TO) Via Lombardore n. 363, Partita IVA 09722980019, relativa al progetto di “*Esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi*” in quanto attività non conforme alle norme del vigente P.R.G.C. del Comune di Leinì;
- **l'interruzione** della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 15/11/2010

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*  
(f.to in originale)